

Questione pregiudiziale

Se la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE ⁽¹⁾ debba essere interpretata nel senso che osta all'applicazione dell'art. 1 commi 95, 131 e 132 della L. n. 107 del 2015 dello Stato Italiano, che prevedono la stabilizzazione degli insegnanti a termine per il futuro, senza effetto retroattivo e senza risarcimento del danno, quali misure proporzionate, sufficientemente energiche e dissuasive per garantire la piena efficacia delle norme dell'accordo quadro in relazione alla violazione dello stesso per l'abusiva reiterazione di contratti a termine per il periodo anteriore a quello in cui le misure, di cui alle norme indicate, sono destinate a produrre effetti.

⁽¹⁾ Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeidshof te Antwerpen (Belgio) il 21 agosto 2017 — Christa Plessers/PREFACO NV, Belgische Staat**(Causa C-509/17)**

(2017/C 374/27)

*Lingua processuale: il neerlandese***Giudice del rinvio**

Arbeidshof te Antwerpen

Parti*Ricorrente:* Christa Plessers*Appellati:* PREFACO NV, Belgische Staat**Questione pregiudiziale**

Se il diritto di scelta del cessionario, previsto all'articolo 61, paragrafo 4 (attualmente divenuto articolo 61, paragrafo 3) della Belgische Wet van 31 januari 2009, betreffende de continuïteit van de ondernemingen (legge belga del 31 gennaio 2009 sulla continuità delle imprese, in prosieguo: la «legge WCO»), di cui al capitolo 4 del titolo 4 di detta legge, dove è disciplinata «la riorganizzazione giudiziale mediante cessione soggetta a controllo giudiziario», nella misura in cui detta «riorganizzazione giudiziale mediante cessione soggetta a controllo giudiziario» sia utilizzata al fine di conservare in tutto o in parte l'impresa cedente o le sue attività, sia compatibile con la direttiva europea 2001/23/CE ⁽¹⁾, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, segnatamente con i suoi articoli 3 e 5.

⁽¹⁾ Direttiva del Consiglio del 12 marzo 2001 (GU 2001, L 82, pag. 16).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Okresný súd Bratislava II (Slovacchia) il 22 agosto 2017 — Procedimento penale a carico di ML**(Causa C-510/17)**

(2017/C 374/28)

*Lingua processuale: lo slovacco***Giudice del rinvio**

Okresný súd Bratislava II

Imputato nel procedimento principale

ML

Questioni pregiudiziali

- 1) Se sia conforme all'articolo 4 della direttiva 2012/13/UE⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (in prosieguo: la «direttiva 2012/13/UE»), all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2012/13/UE, al diritto alla libertà e alla sicurezza di cui all'articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), ai diritti della difesa di cui all'articolo 48, paragrafo 2, della Carta nonché al diritto ad un equo processo di cui all'articolo 47 della Carta la circostanza che le autorità nazionali non comunichino in forma scritta alla persona arrestata, durante il periodo di detenzione, tutte (ovvero completamente) le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2012/13/UE (in particolare, il diritto di accesso alla documentazione relativa all'indagine) né consentano di impugnare una tale omissione di informazioni ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2012/13/UE. In caso di risposta negativa a tale questione, se tale violazione del diritto dell'Unione europea influisca, in qualsivoglia fase del procedimento penale, sulla legittimità della privazione della libertà personale mediante arresto e custodia cautelare, oltre che sulla legittimità del mantenimento in detenzione, tenuto conto dell'articolo 6 della Carta e dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Se, ai fini di una risposta alle precedenti questioni, rilevi il fatto che alla persona arrestata sia stato imputato un reato grave, per il quale la normativa nazionale prevede una pena detentiva della durata minima di 15 anni.
- 2) Se sia conforme all'articolo 4 della decisione quadro 2004/757/GAI⁽²⁾ del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti, al principio di leale cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea e all'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, agli articoli 82 e 83 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al diritto ad un equo processo sancito all'articolo 47 della Carta, al principio della proporzionalità delle pene sancito all'articolo 49, paragrafo 3, della Carta nonché ai principi di proporzionalità, di unità, di efficacia e di prevalenza del diritto dell'Unione una disposizione nazionale, come l'articolo 172, paragrafo 3, del codice penale slovacco, che sanziona il traffico illecito di stupefacenti, la quale non consente al giudice di infliggere una pena detentiva di durata inferiore a 15 anni, senza possibilità di tener conto del principio d'individualità delle pene. Se, ai fini di una risposta a tale questione, rilevi il fatto che il traffico illecito di stupefacenti non sia stato commesso da un'organizzazione criminale ai sensi del diritto dell'Unione europea. Se la nozione di organizzazione criminale ai sensi delle disposizioni dell'articolo 1 della decisione quadro 2008/841/GAI⁽³⁾ del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata, abbia portata autonoma alla luce della costante giurisprudenza della Corte di giustizia sulle condizioni per l'applicazione uniforme del diritto dell'Unione.

⁽¹⁾ GU 2012, L 142, pag. 1.

⁽²⁾ GU 2004, L 335, pag. 8.

⁽³⁾ GU 2008, L 300, pag. 42.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenia) il
4 settembre 2017 — Milan Božičević Ježovnik/Republika Slovenija**

(Causa C-528/17)

(2017/C 374/29)

Lingua processuale: lo sloveno

Giudice del rinvio

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Parti

Ricorrente: Milan Božičević Ježovnik

Convenuta: Republika Slovenija